



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 12/09/2017

OGGETTO: ACCADEMIA MUSICALE MUSIKROOMS: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER
FESTIVAL CHITARRISTICO DELLE DUE CITTA' EDIZIONE 2017.

Onere: € 4000 = IVA compresa.

Premesso che:

con domanda prot. n. 27059 del 1/03/2017 l'associazione Accademia Musicale Musikrooms, con sede a Treviso, ha richiesto un contributo finanziario per l'organizzazione della 15. edizione del Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città, che si svolgerà nelle città di Treviso e Roma nel periodo dal 2 al 29 settembre;

la sezione relativa alla Città di Treviso prevede l'effettuazione di n. 5 concerti nelle giornate del 2, 8, 9, 15, 16 settembre presso l'Auditorium di Santa Caterina;

il bilancio preventivo dell'attività presentato evidenzia le seguenti risultanze così riassunte:

- entrate (escluso il contributo del Comune) € 11.000,00
- uscite € 43.800,00;

la Giunta Comunale, nella seduta del 30 agosto 2017, a seguito di comunicazione n. 443, valutato il significativo interesse per la città di Treviso della tradizionale attività programmata, si è espressa favorevolmente alla concessione di un contributo finanziario per un importo massimo di € 4.000,00;

la suddetta somma è disponibile al Cap. 149600/005 "Contributi ad associazioni varie";

Ritenuto di concedere il contributo in oggetto per un importo di € 4.000,00 - a fronte di spese ritenute ammissibili di € 43.800,00 - e di provvedere alla sua erogazione con le modalità indicate nel dispositivo del presente provvedimento;

Con riferimento all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010, si precisa che la spesa di cui sopra non è soggetta ai limiti previsti in quanto relativa ad "*attività connesse a competenze proprie dell'Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza*" (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011).

Le deliberazioni Corte dei Conti Valle D'Aosta N. 8/2013/PAR e Corte dei Conti Puglia N. 4/2014/PAR concordano che l'esclusione delle spese di cui trattasi dal novero degli oneri soggetti a riduzione può ammettersi a condizione che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate o coesenziali all'esercizio di una determinata funzione amministrativa o all'erogazione di un certo servizio, così da costituire esse stesse necessaria esplicitazione della funzione o del servizio.

L'art. 13 del d.lgs. 267/2000 prevede che spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organizzati dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.

La deliberazione Corte dei Conti Toscana n. 67/2011 ha altresì precisato che resterebbero consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti ad iniziative organizzate dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico.

Inoltre si fa presente che l'art. 1 dello Statuto Comunale così recita:

"Il Comune promuove lo sviluppo culturale e attribuisce alla cultura un ruolo di sviluppo e di arricchimento della persona e la riconosce come fattore di potenziamento della conoscenza critica della realtà, in grado di accrescere il livello di consapevolezza e responsabilità di ciascun individuo. Pertanto, il Comune si impegna a garantire tutte le condizioni perché i cittadini possano esprimere quella cultura sia naturale che critica ed impegnata, che costituisce il patrimonio più rilevante della propria comunità".

Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell'associazionismo e per la concessione di contributi ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del

20.04.2007 che definisce i criteri e le modalità a cui l'amministrazione deve attenersi ai fini dell'erogazione dei benefici in modo da assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1, L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009 nonché dall'art. 97 Cost. che agli artt. 1 e 2 così recita:

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di Treviso riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico e di tutela delle tradizioni locali.

2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge n. 383 del 7.12.2000, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art. 2 – Quadro degli interventi

1. Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte, sia da libere associazioni, come da enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Dato atto che il contributo di cui trattasi è concesso ed erogato nel rispetto di detto Regolamento comunale;

Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
- la DGC n. 3 dell'11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22/02/2017;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

- che il Comune di Treviso, avendo approvato nei termini di legge il rendiconto 2016 ed avendo rispettato il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012, non è soggetto ai limiti previsti all'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 21BIS e 22 comma 5-quater del D.L. 50/2017 convertito in legge n. 96;
- che il soggetto beneficiario è escluso dai limiti posti dall'art. 4 comma 6 del DL 95/2012;
- il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.L. 23/2011;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni specificate nelle premesse, all'associazione Accademia Musicale Musikrooms con sede a Treviso in Viale Louis Pasteur n. 38, C.F. 97318120157 un contributo finanziario di € 4.000,00 per l'organizzazione dell'iniziativa "15. edizione del Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città" che prevede lo svolgimento a Treviso di n. 5 concerti nel periodo dal 2 al 16 settembre presso l'Auditorium Santa Caterina;
2. di erogare la somma indicata con proprio successivo atto di liquidazione previa presentazione della documentazione prevista dal Regolamento comunale sui contributi richiamato in premessa (rendiconto completo delle entrate e delle spese sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario corredato da copia di documentazione di spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo);
3. di impegnare la spesa di € **4.000,00** imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

| Ascot | Soggetto | Importo | Anno | Capitolo | Codifica bilancio |
|-------|-------------------------------|----------|------|------------|----------------------|
| 12942 | Accademia Musicale Musikrooms | 4.000,00 | 2017 | 149600/005 | U.1.04.04.01.00 1 |

4. di dare atto di quanto segue:
 - che i contributi saranno erogati sulla base di dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto beneficiario che prevede:
 - rispetto dell'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010;
 - assoggettamento o meno del contributo a ritenuta d'acconto IRES;
 - assenza di debiti scaduti nei confronti del Comune di Treviso;
 - che il Servizio Cultura provvederà perché detto contributo sia inserito nell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 118/2000.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da dispositivo del provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Impegna la spesa di € 4.000,00 per contributo per festival chitarristico delle due citta' edizione 2017, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a favore dell'Accademia Musicale Musikrooms (ascot.12942), al Cap. 149600/05 "Contributi ad associazioni varie" (U 1.4.4.1.001) - imp. 2017/3136;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria